

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

Doc. II

n. 15

## PROPOSTA DI MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO

d'iniziativa della GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 23 FEBBRAIO 1993

### Modifica dell'articolo 5 del Regolamento del Senato

ONOREVOLI SENATORI. - È tendenza costante e consolidata del Senato della Repubblica adeguare il Regolamento e la sua applicazione alla necessità di garantire una composizione del Consiglio di Presidenza la più rispondente all'articolazione in Gruppi dell'Assemblea.

Questo indirizzo corrisponde alla opportunità di conferire al Consiglio stesso la massima rappresentatività alla luce di compiti rilevanti che gli sono attribuiti dal Regolamento e dalla legge (si pensi, ad esempio, alle funzioni relative al riparto del finanziamento pubblico).

Di tale orientamento fa fede la riforma regolamentare approvata nel novembre 1988; si stabilì allora (articolo 5, comma 3) la facoltà di chiedere la elezione di un ulteriore senatore segretario ai Gruppi costituiti con l'autorizzazione del Consiglio

di Presidenza (articolo 14, comma 5) e al Gruppo misto, prevedendo che su tali richieste deliberasse il Consiglio di Presidenza. Nel corso della X legislatura la norma ebbe sollecita attuazione.

Ora la Giunta del Regolamento, nella riunione del 23 febbraio, ha convenuto nel constatare che quella norma, in sé opportuna e da salvaguardare, ha tuttavia determinato una asimmetria nel nostro sistema regolamentare, in quanto la facoltà sopra detta viene riconosciuta ai Gruppi cosiddetti «in deroga», mentre non è prevista per i Gruppi costituiti di pieno diritto (articolo 14, comma 4).

È vero che, nel corso della X legislatura, la norma venne interpretata in senso estensivo, e applicata per la elezione suppletiva di un senatore segretario appartenente a un Gruppo di nuova costituzione (quello di

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rifondazione comunista) rispondente ai requisiti dell'articolo 14, comma 4. La Giunta per il Regolamento considera, peraltro, opportuno riesaminare l'articolo 5, definendo nuove norme sulla composizione del Consiglio di Presidenza, anzichè procedere per via interpretativa. Di qui la proposta di modificare l'articolo 5 che la Giunta sottopone all'Assemblea con decisione assunta a larghissima maggioranza.

Nel testo proposto si attribuisce a tutti i Gruppi parlamentari costituiti in base all'articolo 14, comma 4, il diritto a far parte del Consiglio di Presidenza; diritto, questo, sancito ormai da tempo nel Regolamento dell'altro ramo del Parlamento. Resta invariata la facoltà dei Gruppi «in deroga», se già non rappresentati, e del Gruppo misto, di sottoporre al Consiglio di Presidenza la richiesta di procedere alla elezione di altri

segretari. Si è opportunamente parlato, al riguardo, di un interesse legittimo che si affianca al diritto soggettivo riconosciuto ai Gruppi costituiti in base all'articolo 14, comma 4.

Per rendere agevoli le decisioni dell'Assemblea connesse con tale diritto, viene previsto per la prima volta nel nostro Regolamento che il Presidente, prima di procedere alle votazioni, promuova le opportune intese tra i Gruppi.

La Giunta raccomanda all'Aula l'accoglimento della proposta, sottolineandone la opportunità e l'urgenza; ovviamente, essa non è preclusiva di altre, più ampie modifiche regolamentari già proposte in merito alla composizione e alle modalità di votazione del Consiglio di Presidenza.

TEDESCO TATÒ, *relatrice*

**PROPOSTA DI MODIFICAZIONE  
DEL REGOLAMENTO**

---

Art. 1.

1. All'articolo 5:

a) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Nel Consiglio di Presidenza sono rappresentati tutti i Gruppi parlamentari costituiti di diritto, a norma dell'articolo 14, comma 4, ivi compreso il Gruppo misto. Prima di procedere alle votazioni a norma del comma 2, il Presidente promuove le opportune intese tra i Gruppi.

2-ter. Quando nessun componente di taluno degli anzidetti Gruppi risulti eletto nelle votazioni di cui al comma 1, ciascuno dei Gruppi medesimi ha diritto di richiedere al Presidente del Senato che si proceda all'elezione di altri Segretari.

2-quater. Il Presidente stabilisce la data della votazione per l'elezione di cui al comma 2-ter. Ciascun Senatore può scrivere sulla propria scheda un solo nominativo. Sono eletti coloro che, essendo iscritti ai Gruppi che hanno avanzato richiesta ai sensi del comma 2-ter, ottengono il maggior numero di voti, limitatamente a uno per Gruppo.»;

b) i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«3. Ciascuno dei Gruppi costituiti con autorizzazione del Consiglio di Presidenza, a norma dell'articolo 14, comma 5, se già non rappresentati, nonché il Gruppo misto, possono richiedere che si proceda all'elezione di altri Segretari.

4. Sulle richieste formulate ai sensi del comma 3 delibera il Consiglio di Presidenza. Il numero degli ulteriori Segretari, di cui al citato comma 3, non può essere in ogni caso superiore a due. Per le modalità della votazione si applicano le disposizioni di cui al comma 2-quater».